

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre - cap 71028

Tel 0881/984007 - Fax 0881/984084

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: gab@santagatadip.it

Castello Imperiale - Tel 0881/984327

REP. PRIV. N. 09/99

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO

L'anno duemilanove, addì 03 del mese di MARZO

TRA

il Comune di Sant'Agata di Puglia, nella persona di ^{DOT. SSA COSTA FABRICA}, nella qualità di RESP. SETT. AMM.VO
giusta delega di cui alla Deliberazione del, 18.12.08 CF.dell'Ente

E

l'Organizzazione di Volontariato-ONLUS "ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" con sede in Ascoli Satriano - L.go.Cattedrale n. 2 - nella persona del legale rappresentante Dr. CAUTILLO Potito, nato ad Ascoli Satriano il 13/04/1949 - CF.dell'Ente 94003000711.

PREMESSO

- che con la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":

1. i soggetti del Terzo Settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1, comma 4) sia nell'erogazione dei servizi (art.1, comma 5);
2. si disciplina la partecipazione all'erogazione dei servizi secondo le forme di aggiudicazione o negoziali che valorizzino il coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione di servizi (art. 5, comma 2);
3. si regolano i rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore tenendo presente gli specifici indirizzi regionali e 1' "Atto di indirizzo e coordinamento" del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Solidarietà Sociale (art. 5, comma 3);

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328" all'art. 3, recita "gli Enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991";

- che la Legge dell'11/08/1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato", art. 1 e che la Regione Puglia con Legge n. 11 del 16/03/1994 all'art.1 "Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato", riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuovono

lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favoriscono l'apporto originale delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- che la Regione Puglia con la Circolare n.42/SS/7653 del 23/11/1994 "considera l'iscrizione ai registri, condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per, stipulare le convenzioni";

- che la Regione Puglia con Circolare n. 42/SS/1137 del 14/02/1995 precisa "che le OO. VV., per intrattenere rapporti con gli Enti pubblici devono risultare iscritte, da almeno sei mesi, nel registro regionale dell'OO.VV.;

- che la Regione Puglia con la L. R. 26 luglio 2002, n. 14 "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età" all'art. 1, comma 1, "riconosce - a queste - un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti ed anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione" ed inoltre stabilisce all'art. 2, comma 1, che "per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti forniti dalla Regione, dagli Enti Locali e dalle Comunità Montane. Tali supporti consistono:

- a) nella concessione, in comodato gratuito, di sedi e attrezzature;
- b) nelle concessione di contributi finanziari;

- che l'Organizzazione di Volontariato "Anspi Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" di Ascoli Satriano dal 1994 ha istituito un proprio servizio culturale denominato "Università della Terza Età e del Tempo Libero 'S.Potito' " per le popolazioni del subappennino;

- che la Regione Puglia ha riconosciuto detta Università della Terza Età e del Tempo Libero 'S.Potito' di Ascoli Satriano iscrivendola con il n. 30 nell'albo regionale istituito ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. R. n. 14/02;

- che l'Amministrazione Comunale della Città di Ascoli Satriano nell'anno 2005 ha sottoscritto una apposita, convenzione per l'implementazione delle attività culturali di detta Università della Terza Età, riconoscendo così il valore sociale e culturale di detto servizio a favore dei cittadini ascolani e offrendo un contributo economico all'Anspi;


- che la predetta Associazione:

- ✓ è riconosciuta dalla Regione Puglia, ai sensi della L. R. 5 settembre 1977, n. 30 "Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili" con deliberazione di Giunta Regionale 31 marzo 1994, n. 1660 come "Consultorio Familiare Privato";
- ✓ è iscritta, con il n. 80, nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia ai sensi della L. R. 16 marzo 1994, n. 11 "Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato" e legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul Volontariato" con deliberazione di Giunta Regionale 10 febbraio 1994, n. 736 e dalla stessa inquadrata nell' "area socio-sanitaria - attività di promozione e formazione culturale, religiosa e sociale";

- ✓ è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" che all'art. 10 (ONLUS), comma 8 statuisce che "sono in ogni caso considerati ONLUS ...omissis... gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni ...omissis ...;
- ✓ fa parte dell'Associazione Nazionale S. Paolo Italia (ANSPI) che, a sua volta, è riconosciuta:
 1. come Ente Morale con D.P.R. 4 ottobre 1966, n. 927;
 2. come Ente Assistenziale con D.M. Interno 28/3/1972;
 3. come Ente di Promozione Sociale con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 21/11/2002, ai sensi della Legge n. 383/2000 e iscritto, con il n. 58, nell'apposito albo nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, attraverso il Circolo/Oratorio Anspi "S. Maria" di Ascoli Satriano;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1



Il Comune di Sant'Agata di Puglia e l'Organizzazione di Volontariato Anspi, cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, la erogazione di servizi culturali alla cittadinanza ~~giovane~~ giovanile, adulta ed anziana, secondo le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 11 agosto 1991, n. 226, art. 7, della legge n.142/90, art. 6 e della L.R.n.14/02 art. 1.

Art.2

A tal fine l'Anspi fornirà l'attività volontaria dei propri soci professionisti che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:

- ✓ Corsi di cultura in varie discipline, attraverso cicli di lezioni, secondo il programma che la stessa Organizzazione di Volontariato stilerà;
- ✓ Seminari e Laboratori su discipline inerenti i corsi di cultura;
- ✓ Momenti di socializzazione attraverso la festa dello studente dell'Università della Terza Età e del Tempo Libero denominata: "Convivium otiumque seniorum" da tenersi all'inizio dell'anno accademico;
- ✓ Partecipazione a viaggi culturali, almeno uno ad anno accademico;
- ✓ Collaborazione con il Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Sant'Agata di Puglia;

Art.3

L' Anspi presenterà una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

Art.4

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell'Anspi, per l'espletamento del servizio e delle attività di cui ai precedenti articoli, i locali idonei assumendo gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al pagamento delle utenze civili: energia elettrica, acqua, e riscaldamento.

L'Amministrazione Comunale si impegna, altresì, a sostenere gli oneri relativi alla stampa di manifesti e/o locandine riguardanti il programma dei corsi di cultura da attivare nell'anno accademico e quelli relative a specifiche manifestazioni. I manifesti e/o le locandine dovranno avere i loghi del Comune di Sant'Agata di Puglia e dell'Organizzazione di Volontariato Anspi .

Art.5

L'Anspi garantisce la qualità e la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione e, ai sensi della L. 266/91 (Legge quadro sul Volontariato), assicurerà i propri volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi. Il costo dell'Assicurazione, già stipulato dall'Anspi ai sensi della legge sul volontariato, è attualmente di €. 630,00 annue.

Art.6

L'Amministrazione Comunale devolverà all'Anspi un contributo annuo di €. all'inizio dell'anno accademico, ai sensi dell'art. 2 ella Legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato) occorrente per:

1. cancelleria, postali, materiale didattico per gli studenti;
2. confezionamento del Gonfalone o Stendardo dell'Università della Terza Età e del Tempo Libero "S. Agata", utilizzando i colori del Gonfalone Comunale;
3. rimborso spese carburanti, pari al quinto del costo della benzina a chilometro, per i Docenti volontari dell'Organizzazione;
4. contributo per le spese di viaggio culturale degli studenti;
5. il costo di assicurazione di cui all'articolo precedente

Art.7

L'Organizzazione di Volontariato "Anspi Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" di ~~ASCOLI~~ SATRIANO, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 14/02 potrà chiedere agli studenti una quota d'iscrizione che, attualmente, è pari a € 70,00 annuali. Per i meno abbienti (ISEE non superiore a € 10.632,00) la quota sarà ridotta del 50%.

Art. 8

L'Anspi attiverà i corsi di cultura programmati solo in presenza di almeno cinque iscritti a corso.

Art. 9

La presente convenzione decorre dall'anno accademico 2008/09 con rinnovo annuale tacito; comunque ognuna delle parti potrà disdirla con tre mesi di anticipo dalla scadenza dell'anno accademico in corso, tramite lettera raccomandata A.R. L'Amministrazione


Comunale ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente Art. 2. La convenzione potrà essere modificata, con l'accordo delle parti, se interverranno nuove leggi statali e/o regionali in materia di assistenza sociale e di cultura popolare o se, a quelle vigenti, vengano apportate, dal legislatore, delle modificazione e/o integrazioni.

Art. 10

La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

PER IL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppa FABRIZIA CUSANA



PER L'ANSPI

(Dr. Potito Cautillo)

Potito Cautillo

